



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 63 del 20/05/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 2014, n. 654

L.r. 28.09.2011, n. 30, “Modifica alle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Squinzano e Trepuzzi - località Casalabate”. Rettifica decreto P.G.r. n. 388/2012.

Il Presidente della Regione Puglia, dott. Nicola Vendola, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio “Implementazione del sistema elettorale e referendario regionale e coordinamento del processo di riorganizzazione delle funzioni regionali”, confermata dal Dirigente del Servizio Enti Locali e dal Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, riferisce.

Con legge regionale 28 novembre 2011, n. 30 (in B.U.R.P. n. 188/2011) si procedeva alla modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Squinzano e Trepuzzi, in relazione alla località denominata “Casalabate” a conclusione del procedimento legislativo previsto dall'art. 19, comma 2, dello Statuto della Regione Puglia e disciplinato dagli artt. 1 e 5 della l.r. 20 dicembre 1973, n. 26.

Con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale n. 388 del 15 maggio 2012, su conforme deliberazione di Giunta regionale n. 568 del 28 marzo 2012, si provvedeva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della citata l.r. n. 26/1973, alla disciplina dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle intervenute modifiche circoscrizionali; l'atto approvava le intese tra le Amministrazioni interessate adottate con le sotto elencate deliberazioni consiliari, con le quali si adottavano anche le tavole tecniche relative ai territori rispettivamente da cedere e da acquisire per ciascun Comune:

- Comune di Lecce: deliberazione C.C. n. 5 del 20.02.2012
- Comune di Squinzano: deliberazione C.C. n. 2 del 22.02.2012
- Comune di Trepuzzi: deliberazione C.C. n. 2 del 20.02.2012.

In data 13 febbraio 2014 perveniva al Servizio Enti Locali della Regione Puglia la nota Prot. Gen. 13832/2014, firmata dal Sindaco di Lecce in nome e per conto anche degli altri due Comuni, con la quale si rappresentavano circostanze e fatti che inducevano le suddette Amministrazioni a richiedere un intervento regionale per apportare “lievi modifiche” alle variazioni, sulla base di osservazioni pervenute ai Comuni a seguito della pubblicazione delle sopra citate deliberazioni consiliari.

Nel merito delle osservazioni si rileva che le stesse tendono sostanzialmente a rettificare alcune variazioni territoriali per le seguenti finalità, assentite dagli Enti:

- necessità di conservare l'unitarietà territoriale del “Parco naturale regionale Bosco e Paludi di Rauccio” affidato alla gestione, ancorché provvisoria, del Sindaco di Lecce ai sensi dell'art. 20 della l.r. 23 dicembre 2002, n. 25;
- ricondurre sotto unici ambiti comunali le proprietà dei due soggetti osservanti, al fine di assicurare unitarietà delle rispettive gestioni aziendali.

In allegato alla predetta nota comunale venivano prodotte le seguenti deliberazioni consiliari, aventi

analogo contenuto:

- Comune di Lecce: del. C.C. n. 48 del 29.05.2013
- Comune di Squinzano: del. C.C. n. 81 del 25.11.2013
- Comune di Trepuzzi: del. C.C. n. 48 del 9.12.2013.

Venivano altresì allegati gli elaborati tecnici e l'elenco particellare delle variazioni territoriali in accoglimento delle stesse osservazioni.

La nota sindacale precisava anche che le ulteriori disposizioni contenute nel decreto presidenziale n. 388/2012 non dovevano intendersi in alcun modo modificate e che, pertanto, venivano confermate le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 9 dell'accordo.

Alla luce degli atti e delle circostanze sopra rappresentate, si pone la questione connessa alla ammissibilità della istanza come sopra sinteticamente riportata al fine di adottare le eventuali determinazioni regionali.

In proposito, deve preliminarmente rilevarsi che le norme regionali in materia di modifica delle circoscrizioni territoriali, come da ultimo modificate a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale in materia, se da un lato prescrivono l'adozione delle variazioni necessariamente mediante legge regionale previa consultazione popolare, per altro verso lasciano ampi margini rispetto alle modalità di conseguimento dei predetti obiettivi.

Infatti, nulla viene prescritto in ordine agli elementi di dettaglio della proposta di legge con la quale si dà avvio alla variazione territoriale e, in particolare, in relazione alla esatta individuazione, anche catastale, dei territori da "scambiare".

Sembra possa desumersi da tale quadro normativo che sia sufficiente l'indicazione di comprensori anche vasti e/o di generiche località (nel caso che ci occupa: "Casalabate"), rinviando poi alle successive attività ricognitive dei Comuni interessati la puntuale specificazione delle particelle che possono realmente essere oggetto di trasferimento.

Tali conclusioni appaiono peraltro coerenti con i principi di sussidiarietà e adeguatezza, in applicazione dei quali le questioni connesse alla gestione amministrativa dei territori di appartenenza, e tra queste in particolare la determinazione dei rispettivi limiti e confini, si appartiene alla naturale competenza dei comuni.

Peraltro, proprio con riferimento alla fattispecie in argomento, la proposta di legge a firma di alcuni consiglieri regionali non risulta corredata da adeguata documentazione catastale, relativa alle particelle dei Comuni da scambiare.

La proposta, infatti, mira prevalentemente a risolvere le questioni connesse alla complessa gestione amministrativa, specie nel periodo estivo, della località marina di "Casalabate", separata dal restante territorio del Comune di appartenenza (Lecce).

Tale esigenza prioritaria del proponente e, successivamente, del legislatore regionale, ancorché comprensibile, prevale sulle valutazioni, di competenza strettamente comunale, in ordine alla natura e alla consistenza dei territori da prevedere in compensazione: gli Enti territoriali offrono il loro contributo in sede di istruttoria da parte della competente Commissione consiliare permanente al solo fine di produrre la documentazione tecnica relativa alla proposta legislativa.

Ben si comprende, pertanto, come un tale procedimento che ignora nella fase della iniziativa legislativa proprio i Comuni interessati possa rischiare di subire osservazioni anche importanti, nell'ambito della successiva verifica ad opera della popolazione coinvolta.

Anche la consultazione referendaria propedeutica alla approvazione della legge, infatti, è stata espletata sulla base del quesito deliberato in forma altrettanto generica dal Consiglio regionale con deliberazione 22 febbraio 2011, n. 21: "Vuoi tu che le circoscrizioni dei Comuni di Lecce, Squinzano e Trepuzzi siano modificate mediante l'aggregazione dei territori del Comune di Lecce afferenti alla marina di Casalabate ai comuni di Squinzano e Trepuzzi con conseguente cessione territoriale in compensazione da parte di questi ultimi al Comune di Lecce?".

Alla luce del quadro così riassunto, le richieste dei tre Comuni odierni istanti appaiono legittime dal momento che rappresentano concrete esigenze amministrative finalizzate al migliore esercizio delle funzioni pubbliche loro affidate, anche a seguito della opportuna consultazione popolare.

Tanto premesso, si ritiene che al risultato auspicato possa pervenirsi utilmente mediante la rettifica del più volte citato decreto P.G.r. n. 388/2012 nella parte in cui adotta gli elaborati grafici e catastali delle aree oggetto di scambio tra i citati Comuni, i quali devono intendersi sostituiti da quelli prodotti, sempre di comune intesa, in allegato alla nota sindacale di Lecce n. 13832/2014, a seguito dell'approfondito esame svolto dall'apposito Tavolo tecnico intercomunale, le cui conclusioni risultano approvate dalle tre Amministrazioni comunali.

Il Presidente, pertanto,

- visto l'art. 133, Il comma, della Costituzione,
- visto l'art. 19, Il comma dello Statuto della Regione Puglia, approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 e modificato con leggi regionali 11 aprile 2012, n. 9 e 28 marzo 2013, n. 8,
- vista la l.r. 20 dicembre 1973, n. 26 e ss. mm. e ii., vista la l.r. 28 novembre 2011, n. 30,
- visto il decreto P.G.r. n. 388 del 15 maggio 2012;
- viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Lecce, Squinzano e Trepuzzi, rispettivamente n. 48/2013, n. 81/2013 e n. 48/2013, propone alla Giunta regionale l'adozione definitiva del presente provvedimento.

Copertura finanziaria di cui alla legge regionale n. 28/2001

La presente deliberazione non comporta direttamente implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

LA GIUNTA

udita la relazione del Presidente,

viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento,

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

ritenuto di dover provvedere in merito con l'adozione di deliberazione di Giunta regionale, rientrando la materia nelle specifiche competenze attribuite alla medesima ai sensi dell'art. 3 del Regolamento regionale 2 novembre 2006, n. 18,

DELIBERA

- di prendere atto, per le motivazioni analiticamente indicate in premessa che qui si intendono integralmente confermate, delle deliberazioni dei Consigli comunali di Lecce, Squinzano e Trepuzzi di analogo contenuto, rispettivamente registrate ai nn. 48/2013, 81/2013 e 48/2013, con le quali si modificano le intese per le variazioni territoriali recate dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 388 del 15 maggio 2012, esclusivamente in relazione alla puntuale e definitiva individuazione delle aree oggetto di scambio, di cui alle tavole e all'elenco particellare sotto elencati, allegati alla nota Prot. Gen. 13832 del 7 febbraio 2014 a firma del Sindaco di Lecce e depositati agli atti del Servizio Enti Locali:
- Tavola 1 - planimetria territorio di Lecce ceduto al Comune di Squinzano;

- Tavola 1/A planimetria territorio di Lecce da cedere al Comune di Trepuzzi;
  - Tavola 1/B planimetria territorio di Squinzano ceduto al Comune di Lecce;
  - Tavola 1/C planimetria territorio di Trepuzzi ceduto al Comune di Lecce;
  - Tavola 2 planimetria territorio di Lecce da cedere ai Comune di Squinzano e Trepuzzi;
  - Tavola 2/A - planimetria dei Comuni di Squinzano e Trepuzzi ceduti al Comune di Lecce;
  - Tavola 2/B - planimetria territorio del Comune di Squinzano ceduto al Comune di Lecce;
  - Tavola 2/C - planimetria del Comune di Trepuzzi ceduto al Comune di Lecce;
  - Tavola 3 - permuta territori comunali;
  - Tavola 4 - Elenco aggiornato delle particelle catastali oggetto di cessione
- di dare altresì atto che il citato decreto è confermato in ogni sua altra parte, in particolare con riferimento alla disciplina dei rapporti economico-finanziari di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 dell'accordo tra i Comuni interessati, allegato allo stesso provvedimento presidenziale;
- di autorizzare il Presidente della Giunta ad adottare il conseguente decreto di rettifica nei termini sopra precisati, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento regionale 2 novembre 2006, n. 18;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola

---